

Guida breve

per l'accesso al

gratuito

patrocinio

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it



La difesa è un diritto di tutti
Tutti hanno diritto alla difesa

Istruzioni per l'uso

Spesso capita che chi ha necessità di munirsi di una difesa processuale si chieda come fare quando non si hanno redditi sufficienti a reggerne il peso. Per questo i clienti chiedono al loro avvocato cosa possono fare.

In questi casi è importante conoscere l'esistenza del gratuito patrocinio, ovvero il patrocinio a spese dello Stato, di quali siano i requisiti richiesti dalla legge per poterne beneficiare e le modalità per ottenerlo.

Per questa ragione ho voluto offrire, "in pillole", quello che si deve sapere attraverso la risposta alle domande dei clienti che più spesso vengono poste.

Che cosa non trovi in questo manuale

Avrei davvero desiderato scrivere che qui c'è tutto per gestire l'esercizio al tuo diritto alla difesa. Hai presente quelle frasi roboanti "La guida definitiva al gratuito patrocinio" oppure "Il gratuito patrocinio

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it

nel cassetto: tutto per gestire il processo”.

Visto l'argomento, avrai già capito che sarebbe stata solo una forzatura perché non si può concentrare la preparazione di un bravo professionista in poche pagine: con quell'approccio avrei anche falsato i tuoi passi successivi, magari aiutandoti a sbagliare per eccesso di fiducia.

Non voglio tuttavia riproporre un manuale di centinaia di pagine, completo ma difficile da leggere per i non addetti ai lavori: ce ne sono già altri sul mercato (come quelli che io mi sono letto) e stanno bene lì dove possono essere acquistati dai professionisti che dovranno lavorare per te.

Che cosa trovi in questo manuale

Ho pensato a questo manuale come ad un prontuario per attivare la tua difesa e per accedere velocemente all'ammissione al “Patrocinio a spese dello stato” con tutti gli elementi essenziali per orientarti in una materia fatta di prescrizioni normative, giurisprudenziali e prassi.

Non c'è tutto quello di cui avrai bisogno per gestire il tuo processo ma, senz'altro, troverai tutto quello che serve per iniziare ad organizzare la tua difesa assistita da un avvocato abilitato al gratuito patrocinio.

Diffida perciò di chi ti racconterà che in una manciata di pagine si possa condensare tutto il sapere necessario per padroneggiare una disciplina che è il punto di incontro di Diritto Penale, Diritto Civile, Diritto processuale penale, Diritto Processuale Civile, Esecuzione civile, Diritto Tributario, Diritto amministrativo, Diritto processuale amministrativo etc.

Usa quindi questo manuale aggiornato come una *roadmap* per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste senza commettere errori che possano pregiudicare il buon esito del tuo processo. Come avrai già intuito, tutto questo servirà a scegliere l'avvocato giusto per te ed a fare assieme a lui i passi necessari senza sbagliare.

Alla fine del manuale ho inserito anche due facsimile di domanda di ammissione: una per il patrocinio nel processo civile ed una per il patrocinio nel processo penale.

Detto questo, buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza ad indirizzo forense presso la Università Cattolica di Milano. Avvocato e Consulente del Lavoro.

Legalista accanito, crede in una visione del diritto inteso quale strumento di garanzia e di giustizia; iscritto agli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato dell'ordine degli Avvocati di Venezia, ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community italiana di webmaster e, attualmente, cura anche la redazione di alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi (www.avvocatogratis.com e www.amministratordisostegno.com).

Per saperne di più mi trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it



Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.avvocati.venezia.it/>

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it

Partiamo dal contesto

Cos'è il diritto di difesa?

Il diritto di difesa è considerato dal nostro ordinamento giuridico un diritto universalmente riconosciuto, indipendentemente dalla nazionalità dell'interessato o dal reddito conseguito. Per rendere effettivo questo principio, la legge italiana ha istituito il patrocinio a spese dello Stato che consente alle persone prive di risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato di usufruire ugualmente dell'assistenza legale. Possono dunque accedere all'istituto i cittadini italiani, quelli comunitari e quelli provenienti da Paesi extra Ue, anche se -come si vedrà in seguito- per questi ultimi si rendono necessarie alcune precisazioni.

L'onorario e le spese spettanti al legale, e le spese processuali, infatti, saranno liquidati dal giudice al termine del processo e pagati dallo Stato.

Il diritto alla difesa è riconosciuto in due documenti fondamentali: la Carta Costituzionale della Repubblica Italiana ed il Trattato per la Costituzione della Comunità Europea.

La Costituzione Italiana

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Il diritto alla difesa, dunque, oltre ad essere costituzionalmente riconosciuto è anche costituzionalmente garantito a chi non dispone di mezzi sufficienti con il cosiddetto gratuito patrocinio, inserito nella parte III del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Assicurando anche ai non abbienti tale diritto, si vuole impedire, fra l'altro, che l'impossibilità di fare valere le proprie ragioni possa spingere ad atti di ingiustizia arbitraria e privata. Inoltre, si porta ad attuazione quel principio di uguaglianza dichiarato all'art. 3, con il quale la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che ne minacciano l'attuazione.

La Costituzione Europea

Articolo II-107

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Informazioni generali

1. Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato?

E' un istituto giuridico disciplinato dal DPR 115/2002 che consente a chi è privo di un reddito minimo (oggi pari a € 10.628,16) ad essere difeso gratuitamente, e quindi a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito.

2. In quali giudizi è ammesso?

Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione (anche nei processi per separazione e divorzio).

E' altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l'assistenza del difensore o del consulente tecnico.

L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l'ammissione al beneficio del patrocinio (nel penale, salvo che nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Nel processo civile, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione e deve perciò proporre una nuova istanza di ammissione per l'appello o il reclamo.

3. Davanti a quali giudici si può essere ammessi al beneficio?

Come sopra accennato, il patrocinio a spese dello stato viene concesso per ogni fase e stato del processo e davanti ad ogni giurisdizione: quindi innanzi ai tribunali, alle corti d'appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato, alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.

Condizioni soggettive

4. Chi ne ha diritto?

Tutti, cittadini italiani e non, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando si trovano nelle seguenti condizioni:

- Nel processo penale:

i cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprono la

veste di indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile. Può quindi chiedere l'ammissione al beneficio anche la vittima di un reato.

- Nel processo civile:
 1. i cittadini italiani e degli altri Stati appartenenti all'Unione Europea;
 2. gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del verificarsi del fatto oggetto del processo da instaurare;
 3. il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea (extracomunitario) che intende impugnare il provvedimento di espulsione o decisioni in ordine alla domanda di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25);
 4. gli apolidi (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza);
 5. gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
- Nella fase precontenziosa civile:

per l'attività di consulenza al fine di giungere ad una soluzione non giudiziale delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, ovvero delle controversie in cui la parte richiedente l'ammissione al patrocinio è domiciliata o soggiorna regolarmente in uno Stato dell'unione Europea diverso da quello in cui si svolgerebbe il processo o la sentenza dovesse essere eseguita (ad esclusione della Danimarca).

Chi presenta la domanda deve pertanto essere nelle seguenti posizioni.

a. Reddito

L'ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.

Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 10.628,16 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni).

Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall'Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute dal richiedente a titolo di liberalità (gratuitamente) ma con carattere continuativo da familiari non conviventi e da terzi.

Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio).

Al contrario, si considera solo il reddito personale dell'interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad es. non si terrà conto del reddito del coniuge nel caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i figli).

Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 10.628,16 + 1.032,91 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 10.628,16 + 1.032,91 + 1.032,91 euro, ecc.

Tuttavia, in sede penale, il Giudice respinge comunque la domanda di ammissione se, in base al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari ed alle attività economiche svolte, vi è fondato motivo di ritenere che le condizioni di reddito siano differenti da quelle indicate.

Indipendentemente dai limiti di reddito, il recente decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 (cd. Decreto Antistupro), ha previsto l'ammissione al gratuito patrocinio per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale). La vittima di tali fattispecie di reato avrà quindi accesso al patrocinio a spese dello stato senza dover autocertificare il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa generale (non avrà quindi bisogno di aver un reddito inferiore a euro 10.628,16).

La maggiorazione al limite reddituale prevista in ambito penale è ammessa anche nella fase precontenziosa civile delle controversie transfrontaliere: tuttavia, in questo caso, il patrocinio a spese dello Stato può essere accordato anche al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del paese dove si terrà il processo o verrà eseguita la sentenza. Tale ammissione non sarà però possibile se il richiedente può disporre nel proprio paese di altra forma di sostegno per le spese processuali.

b. Posizione processuale

Nei giudizi penali: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stato condannato nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammesso al patrocinio), salvo l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

c. Esclusioni

Non può tuttavia essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti.

Non può inoltre essere ammesso chi sia stato già condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati di mafia (ad es. associazione per delinquere di tipo mafioso) e per alcuni delitti in materia di stupefacenti e contrabbando (ad es. associazione a fine di spaccio di stupefacenti).

Domanda di ammissione

5. Chi può sottoscrivere la domanda?

Esclusivamente e personalmente l'interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it

6. Chi può presentare la domanda?

L'interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale.

7. Quando si presenta la domanda?

La domanda deve sempre essere presentata a procedimento in corso e gli effetti decorrono dalla presentazione: non è infatti consentito chiedere il beneficio dopo la conclusione del processo e l'ammissione vale dal momento della delibera senza retroagire per la precedente attività processuale.

8. A chi si presenta la domanda?

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato va depositata:

- nei giudizi penali:

o direttamente dalla parte in udienza o presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, e quindi la domanda di ammissione al gratuito patrocinio si presenta:

1. alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
2. alla cancelleria del Giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
3. alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura;

Nel caso in cui l'azione civile di danni venga esercitata nel processo penale, l'istanza deve essere presentata o deve pervenire all'ufficio del Magistrato procedente che provvederà al riguardo.

- nel giudizio civile:

presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

1. luogo dove ha sede il Magistrato davanti al quale è in corso il processo;
2. luogo dove ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
3. luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti;

- nel giudizio amministrativo:

la domanda va presentata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)

9. Come si scrive la domanda?

La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi.

Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla

legge e specificare il reddito totale (le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati indicati nelle proprie dichiarazioni comportano la commissione di un delitto punibile almeno con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37, oltre ad eventuali aggravanti).

Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti.

La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.

I cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all'estero.

La domanda deve essere firmata dall'interessato e la firma deve essere autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve.

Nei giudizi extrapenalali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere. Questo perché vi sarà una previa valutazione della fondatezza delle ragioni che si intendono far valere con la richiesta ammissione.

10. Quali documenti devono allegarsi alla domanda?

Nessuno per i cittadini italiani, che possono autocertificare l'esistenza dei requisiti di legge.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d'origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all'autocertificazione qualora si provi l'impossibilità di documentarlo.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).

Successivamente alla presentazione della domanda, il Giudice o il Consiglio dell'ordine degli avvocati, possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

11. In quanto tempo viene decisa l'ammissione?

Nei processi penali il termine per la decisione non è più immediato e deve tenere conto anche delle risultanze del casellario giudiziale. In ogni caso, ed anche negli altri processi, la decisione dovrà essere presa entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. La domanda può essere sempre riproposta.

Nei processi civili e di volontaria giurisdizione, Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati accoglie l'istanza di ammissione in via anticipata e provvisoria: il provvedimento è infatti modificabile da parte del Magistrato che ne verifichi la necessità. Il provvedimento provvisorio è comunicato alla competente Agenzia delle Entrate per gli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato.

12. Cosa si può fare se la domanda non viene accolta?

Nel processo civile: l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli,

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it

l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Nel processo penale: contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuta a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate.

L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

13. Cosa devi fare dopo l'ammissione?

Devi comunicare entro 30 giorni dalla fine di ogni anno, dopo la presentazione della domanda di ammissione o dalla comunicazione precedente, e fino alla conclusione del processo, ogni eventuale variazione del reddito avvenuta nell'anno trascorso. Se vi sono state variazioni che hanno comportato il superamento del tetto massimo reddituale statuito, il patrocinio a spese dello Stato verrà revocato.

Scelta del difensore

14. Come si sceglie il difensore?

La scelta dell'avvocato resta al soggetto ammesso al patrocinio (il Tuo avvocato lo scegli Tu) ma si può nominare un solo difensore.

L'art. 80 D.P.R. 115/2002, sostituito dall'art. 1, L. 24.02.2005, n. 25 stabilisce ora che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se si procede avanti la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal distretto di cui ai commi 1 e 2 (qualora si scelga un avvocato al di fuori del Distretto di Corte di Appello competente, il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato). Il difensore nominato con il beneficio potrà avere un sostituto processuale anche non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Spese

15. Cosa si deve pagare?

Niente. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato, o sono prenotate a debito, e non si deve pagare

l'avvocato o il consulente tecnico.

Ogni patto contrario è nullo!

L'avvocato e i consulenti che chiedono l'anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.

Il patrocinio a spese dello Stato vale per il contenzioso per cui vi è stata ammissione: le attività processuali ulteriori, ovvero eventuali altre cause autonome e le impugnazioni, dovranno vedere nuova domanda di ammissione. Restano a carico del richiedente le attività professionali erogategli al di fuori del patrocinio a spese dello Stato (ad es. le consulenze e l'attività stragiudiziale estranea alla causa per cui vi ammissione al beneficio).

16. Cosa succede se si è ammessi per errore?

Si devono sostenere e rifondere tutte le spese, anche quelle anticipate dallo Stato o prenotate a debito.

Sanzioni

17. Cosa succede se si dichiara il falso?

Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.

Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro; la condanna comporta la revoca dall'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato con effetto retroattivo, oltre al pagamento a carico del richiedente di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

La sanzione penale è prevista anche per chi omette di comunicare le variazioni del reddito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione della domanda di ammissione o dalla presentazione della precedente dichiarazione.

Dal dire al fare

Con questa "guida breve" ognuno potrà avere in sue mani gli elementi essenziali della disciplina del patrocinio a spese dello Stato e capire se il suo caso specifico consente di ottenere l'ammissione al beneficio ed avere l'avvocato pagato dallo Stato.

Ricordate che per proporre la domanda correttamente, evitare di vedersela respingere perché incompleta e/o non incorrere in sanzioni patrimoniali o penali, è bene **rivolgersi sempre, e da subito, al proprio avvocato** o, in mancanza, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della propria città.

Avv. Alberto A. Vigani

Ti ringrazio per aver scaricato questo manuale nella sua II° release aggiornata ed aver quindi permesso la diffusione e la conoscenza dell'istituto del "Patrocinio a spese dello Stato".

Per segnalare eventuali imprecisioni, refusi o suggerire dei miglioramenti, l'indirizzo a cui scrivere è info@avvocati.venezia.it

Se desideri redistribuire questa guida o citarne alcuni passaggi sul tuo sito, Ti prego di indicare come fonte la pagina principale: <http://www.avvocati.venezia.it/>

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it

Esempio di domanda di ammissione al patrocinio nel processo civile

Onorevole Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

**ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
IN MATERIA CIVILE**

Ill.mo Consiglio,

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente
a _____ Prov./Naz _____ Cap _____ Via _____
_____ di cittadinanza _____ Cod. Fisc. _____
_____ Rec. Tel. _____

Dichiara

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00 e a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della L. 15/68 e dal 3° comma dell'art. 11 D.P.R. 403/1998 in caso di dichiarazione false (*nota 2*)

1)- che lo scrivente è componente di un nucleo familiare composto da:

-- _____ nato a _____
il _____ residente a _____ Via _____
_____ C.F. _____

-- _____ nato a _____
il _____ residente a _____ Via _____
_____ C.F. _____

-- _____ nato a _____ il _____
residente a _____ Via _____ C.F. _____

-- _____ nato a _____
il _____ residente a _____
Via _____ C.F. _____

(Deve essere allegato lo stato di famiglia)

2)- che lo scrivente versa nelle condizioni di reddito previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avendo percepito, nell'anno _____ reddito complessivo di Euro _____ inferiore ai limiti di legge fissati per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato;

3)- che i familiari ed i conviventi componenti il nucleo familiare sono / non sono percettori di reddito nella misura rispettivamente di:

-
-

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it

-

4)- che lo scrivente è stato messo a conoscenza dell'obbligo di comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla presentazione della istanza presente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito che dovessero intervenire, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

5)- che il sottoscritto intende esporre, qui di seguito, le enunciazioni in fatto e in diritto atte a delineare la fondatezza della pretesa nonché i mezzi di prova di cui intende avvalersi

Enunciazioni in fatto e in diritto:

-

-

-

Specifica indicazione delle prove di cui si chiede l'ammissione:

-

-

-

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

di essere ammesso in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento pendente avanti _____ avente il nr. _____ .

oppure per il procedimento che intende avviare nei confronti di _____ da instaurarsi avanti _____.

Con osservanza.

Luogo e data,

La firma , se non autenticata dal difensore, deve essere apposta davanti al dipendente delegato o al Consigliere dell'Ordine degli Avvocati

Il/la sottoscritto/a _____ delega l'avv. _____ con studio in _____ alla presentazione e/o al ritiro di ogni comunicazione inerente la presente istanza.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, il sottoscritto presta il proprio consenso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, affinché questi provveda nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali al trattamento dei dati personali sopra forniti e alle eventuali comunicazioni a terzi.

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it

Esempio di domanda di ammissione al patrocinio nel processo penale

TRIBUNALE DI

(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Art. 74 e seg. T.U. 115/02

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ res.
_____ via _____ C.F. _____ imputato nel proc. pen. N.

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento sopraindicato.

SI IMPEGNA

a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

- che il proprio reddito ammonta a _____
 - redditi da lavoro dipendente:.....
 - redditi diversi da quelli da lavoro:.....
 - beni immobili o mobili registrati su cui gode di diritti reali:.....
- che i componenti della propria famiglia sono:
 - a) _____ nato a _____ il _____
_____ C.F. _____ parentela/affinità _____ con _____ il _____

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it

richiedente _____, reddito _____ eventuali proprietà immobiliari _____ eventuali proprietà di beni mobili o mobili registrati _____

b) _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ parentela/affinità con il richiedente _____, reddito _____ eventuali proprietà immobiliari _____ eventuali proprietà di beni mobili o mobili registrati _____

c) _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ parentela/affinità con il richiedente _____, reddito _____ eventuali proprietà immobiliari _____ eventuali proprietà di beni mobili o mobili registrati _____

- che pertanto il **REDDITO COMPLESSIVO** da computare ai fini della presente istanza ammonta ad € _____ perciò sussistendo le condizioni di reddito previste dalla norma per l'ammissione.
- che il sottoscritto ha nominato proprio difensore di fiducia l'avv. _____ del foro di _____, iscritto agli elenchi degli Avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato.

Lo scrivente chiede un termine di due mesi per per eventuale integrazione della documentazione che dovesse essergli richiesta ex art. 79 (L), co. 3, D.P.R. 30/05/02 n. 115

La presente vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, comma 1, lett. o) D.P.R. 28/12/00 n. 445.

Allega:

- 1) copia documento di identità del ricorrente (come previsto dal D.P.R. 445/00);
- 2) copia ultima dichiarazione dei redditi del ricorrente.

Luogo e data,

Firma

E' Autentica

avv. _____

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it